

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5 del 02/01/2020
Oggetto	Sisteb PRPPT1007- Rinnovo concessione relativa occupazione area demaniale in attraversamento Fiume Taro per posa condotta idrica acquedotto S. Rocco- Le Pezze nel Comune di Borgo Val Di Taro.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6228 del 24/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 15/05/2019 registrata al PG/2019/76608 del 15/05/2019 con cui il Sig Rossi Diego, c.f. RSSDGI78E31B042I residente in Loc. Cavanna Sinistra Taro n. 96 nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti del Comune di Borgo Val di Taro c.f. 00440510345 con sede legale in Piazza Manara n.6, ha richiesto rinnovo di concessione rilasciata

dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali con repertorio n. 4946 del 21/07/2000 per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Fiume Taro , Foglio 97 fronte Mappale 355 e Foglio 98 fronte Mappale 248 in Comune di Borgo Val di Taro (PR), per posa tubature condotta idrica di diametro 100 mm e lunghezza 90 m circa;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 362 del 13/11/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (Nullaosta trasmesso con nota PC/2019/54860 del 30/10/2019), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di 75 euro il data 07/11/2019;
- Il concessionario non è tenuto al pagamento del canone annuale come previsto dal art. 15 comma 3 L.R. 7/2004; DGR n.895/2007;DGR n.173/2014;
- ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal versamento del deposito cauzionale;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

## DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Borgo Val di Taro c.f. 00440510345 il rinnovo della concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali con repertorio n. 4946 del 21/07/2000 per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Taro nel Comune di Borgo Val di Taro, per posa tubature condotta idrica di diametro 100 mm e lunghezza 90 m circa; catastalmente identificata al Foglio 97 fronte Mappale 355 e Foglio 98 fronte Mappale 248 in Comune di Borgo Val di Taro (PR) ;, codice pratica **PRPPT1007**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2037**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/12/2019 (PG/2019/197302 del 24/12/2019);
4. Per la concessione il canone annuo, ai sensi del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, non viene applicato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1;
5. di stabilire che ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal versamento del deposito cauzionale;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e

al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)  
*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Borgo Val di Taro, P.Iva 00440510345 (cod. Pratica **PRPPT1007**).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Taro, individuata al foglio 97 fronte mappale 355 e foglio 98 fronte mappale 248 del Comune di Borgo Val di Taro (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso rinnovo concessione per posa condotta acquedotto comunale tratto S. Rocco – Le Pezze.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario non è tenuto al pagamento del canone annuale come previsto dal art. 15 comma 3 L.R. 7/2004; DGR n.895/2007;DGR n.173/2014;

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il concessionario è esente dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. 2/2015 art.8 comma 4.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2037**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

**ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA ENTE DI GESTIONE PER I**

**PARCHI**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PC/2019/54860 del 30/10/2019 dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

TIPO ANNO NUMERO  
REG. PC / 2019 /

DEL

Riferimento prot. 76608  
del 15-05-2019  
Sinadoc 15395/2019ARPAE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
P.le della Pace 1  
**43123 PARMA PR**  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Allegati 1

**OGGETTO:** (2019.650.20.23/187) Comune di Borgo Val di Taro. **Rinnovo Concessione** all'occupazione di area demaniale del fiume Taro per mantenimento condotta idrica dell'acquedotto comunale S. Rocco Le Pezze.

Foglio 97 Fronte mapp. 147 Foglio 98 Fronte mapp. 248

**Rilascio parere idraulico**

(Rif. protocollo n. PC.2019. 46030 del 09-09-2019)

Il Responsabile di Ambito

VISTA la richiesta emarginata relativa "Rinnovo Concessione" all'occupazione di area demaniale del fiume Taro in loc. La Chiusa per mantenimento condotta idrica, diametro 100 mm, dell'acquedotto comunale S. Rocco Le Pezze fra i mappali 147 e 248 rispettivamente ricadenti sui fogli Foglio 97 e 98

VISTA la planimetria allegata con evidenziata l'ubicazione dell'attraversamento dell'alveo del Fiume Taro

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di questo Servizio in data 19 settembre 2019

per quanto di competenza ed ai soli fini idraulici, esprime parere idraulico favorevole al rinnovo della concessione all'occupazione di area demaniale del fiume Taro in loc. La Chiusa con condotta idrica, diametro 100 mm, dell'acquedotto comunale S. Rocco - Le Pezze fra i mappali 147 e 248 rispettivamente ricadenti sui fogli Foglio 97 e 98 di Borgo Val di Taro nel tratto meglio indicato nell'allegato stralcio di planimetria catastale.

Saranno a carico del richiedente tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del corso d'acqua in oggetto in dipendenza del "Parere" rilasciato nonché tutti i lavori necessari atti a scongiurare, anche in occasione di eventi eccezionali, il danneggiamento dell'opera.

Il presente "Parere" si intende rilasciato nei limiti della disponibilità del Servizio scrivente, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il Responsabile di Ambito  
Dott. Ing. Gabriele Alifracco  
(documento firmato digitalmente)

RG/Borgotaro Taro  
Acquedotto Le Pezze

Il sottoscritto Rossi Diego c.f. R|S|S|D|G|I|7|8|E|3|0|B|0|4|2|J|

in qualità di rappresentate titolato alla firma degli atti

del Comune di Borgo Val di Taro c.f. 0|0|4|4|0|5|1|0|3|4|5|, presa visione del presente  
disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**